



REGOLAMENTO

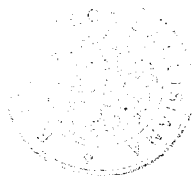
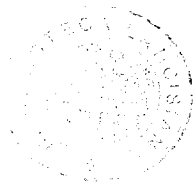
PER LA ELEZIONE DELLA

FAMIGLIA SANITARIA DEGLI OSPEDALI DI ROMA

APPROVATO

DALLA COMMISSIONE DEGLI OSPEDALI

nell'Adunanza dei 19 Luglio 1890

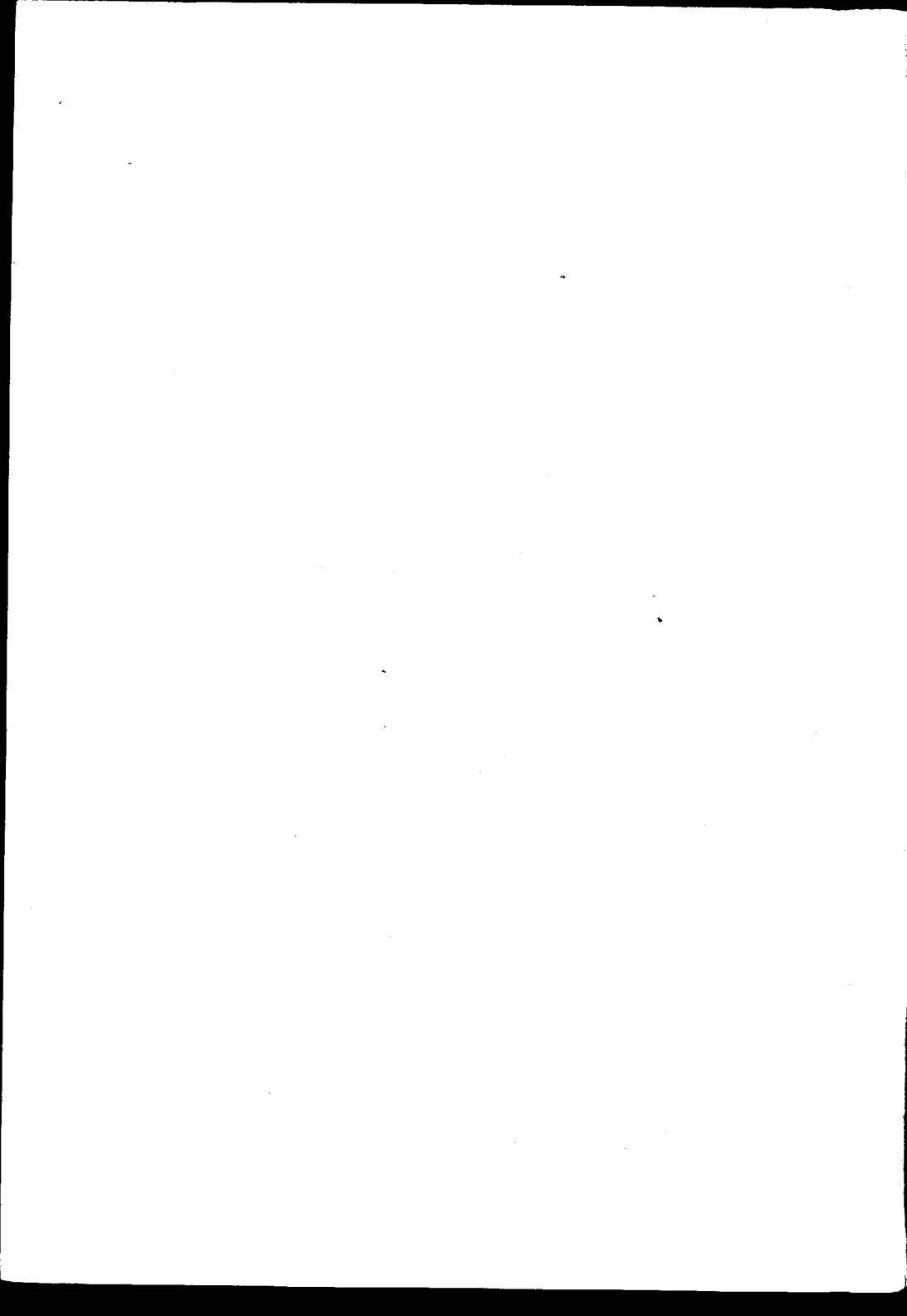


ROMA

TIPOGRAFIA DI L. CECCHINI

Teatro Valle 62 - Consolazione 64

1890.



REGOLAMENTO

per la elezione della famiglia sanitaria degli Ospedali di Roma

La Commissione degli Ospedali di Roma ha creduto necessario di modificare le antiche regole sui concorsi per la elezione della famiglia sanitaria, e perciò, in applicazione del disposto dell'articolo 111 comma a) del suo Regolamento, ha stabilito quanto appresso:

TITOLO I.

DELLA FAMIGLIA SANITARIA.

Art. 1. La famiglia sanitaria degli Ospedali di Roma si compone di

- a) Medici Primari — Medici Assistenti — Aggiunti di Medicina;
- b) Chirurghi Primari — Chirurghi Sostituti — Aggiunti di Chirurgia;
- c) Farmacisti — Aggiunti di Farmacia.

Art. 2. Il Manicomio, oltre il personale ordinario, ha un Medico Direttore e un Anatomo-patologo col grado di Primario.

Art. 3. L'ufficio di Primario ha la durata di un decennio, quello di Assistente o Sostituto di un triennio, quello di Aggiunto di mesi dieci.

Art. 4. I Medici Primari che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e i Chirurghi Primari il sessantesimo, cessano dal loro ufficio, anche non compiuto il decennio, e passano fra i Primari Consulenti onorari.

Art. 5. Salvo il disposto dell'articolo precedente, possono essere confermati a loro richiesta quei Primari che, nel decennio di esercizio, per pubblicazioni scientifico-pratiche siano venuti in meritata fama.

Giudicherà dei titoli la facoltà medico-chirurgica della R. Università Romana.

Art. 6. I Farmacisti che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età cessano dal loro ufficio.

TITOLO II.

DEI CONCORSI E DEI REQUISITI PER ESSERVI AMMESSI.

Art. 7. La Commissione apre i concorsi per mezzo di pubblici avvisi, nei quali indica la qualità del concorso e i requisiti per esservi ammessi.

Art. 8. Per l'ammissione al concorso pel Primariato Medico o Chirurgico si debbono presentare i documenti seguenti:

a) Il certificato di moralità rilasciato dalle autorità competenti;

b) La fede di nascita, dalla quale risulti che l'a-

spirante al concorso non abbia oltrepassato gli anni quarantacinque;

c) La prova di aver compiuto lodevolmente il corso triennale di Assistente o di Sostituto negli Ospedali di Roma, secondo che trattisi di Primariato Medico o Chirurgico, o di avere esercitato almeno per un biennio l'ufficio di Aiuto di Clinica Medica o Chirurgica rispettivamente nell'Università Romana e per un anno scolastico un altro ufficio nelle Cliniche o negli Ospedali di Roma.

Art. 9. Per l'ammissione ai concorsi degli Assistenti e dei Sostituti, oltre il documento *a)* dell'art. 8, si richiede la laurea nella facoltà Medico-chirurgica e la prova di aver conseguito per concorso l'ufficio di Aggiunto di Medicina per gli Assistenti e di Chirurgia per i Sostituti, e di averlo esercitato lodevolmente, ovvero di avere esercitato per un anno scolastico l'ufficio di Assistente o Interno nelle rispettive Cliniche di Roma.

Art. 10. Per concorrere ai posti di Aggiunto, oltre il documento indicato al comma *a)* dell'art. 8, bisogna esibire il certificato del passaggio dal 5° al 6° anno del corso Medico-chirurgico o il diploma di laurea.

Art. 11. I concorrenti ai posti di Farmacista, oltre i documenti *a)* e *b)* dell'art. 8, dovranno esibire il diploma di esercizio in farmacia.

Art. 12. Per gli Aggiunti di Farmacia, oltre il documento *a)* dell'art. 8, si richiede la prova di aver compiuto il 2° anno di farmacia in una Università del Regno.

TITOLO III.

DEGLI ESPERIMENTI DEI DIVERSI CONCORSI.

Art. 13. I temi e quesiti del medesimo concorso saranno gli stessi per tutti i concorrenti.

Art. 14. Il concorso al Primariato Medico consisterà in tre esperimenti scritti, cioè:

a) Esame di due infermi esponendo la diagnosi, la prognosi e la cura. Sopra uno dei due, indicato dalla Commissione Esaminatrice, sarà scritta una lezione clinica.

Per questo esperimento è fissato il tempo di sei ore;

b) Diagnosi anatomo-patologica sopra i pezzi raccolti da un'autopsia eseguita dalla Commissione Esaminatrice;

c) Una prova clinica di laboratorio.

Per gli esperimenti b) e c) il tempo sarà fissato dalla Commissione Esaminatrice.

Art. 15. Il concorso al Primariato Chirurgico consisterà in tre esperimenti, cioè:

a) Esame di due infermi e lezione clinica come al comma a) dell'articolo precedente;

b) Una o più operazioni sul cadavere da eseguirsi alla presenza degli Esaminatori;

c) Esposizione scritta dei vari metodi e processi di una operazione, indicando i criteri della preferibilità di un metodo e processo su gli altri.

Per gli esperimenti b) e c) il tempo sarà fissato dalla Commissione Esaminatrice.

Art. 16. Trattandosi di malattie mentali, di ostetricia, di dermosifilografia o di qualunque altra specialità, restando invariato il numero degli esperimenti, si terrà conto della specialità per la quale fu aperto il concorso.

Art. 17. Pei Primariati speciali di psicopatologia, ostetricia, dermosifilografia ed altri che potessero occorrere, l'ammissibilità al concorso è subordinata alla presentazione di titoli speciali, dai quali risulti uno studio ed un profitto segnalato nelle rispettive discipline.

Art. 18. L'ufficio di Direttore del Manicomio sarà conferito per concorso, seguendo le norme stabilite negli articoli precedenti pel concorso al Primariato.

È fatta eccezione pei Professori di psichiatria delle Regie Università, i quali potranno essere eletti senza esame.

Art. 19. Il concorso per la elezione dell'Anatomopatologo, addetto al Manicomio, sarà fatto per titoli e per esame.

L'esame consisterà in tre prove scritte, cioè:

- a) Un'autopsia di un cadavere del Manicomio, alla presenza della Commissione Esaminatrice;
- b) La illustrazione istologica delle lesioni trovate nel sistema nervoso;
- c) Un'altra prova d'istologia del sistema nervoso.

Per le prove b) e c) il tempo sarà fissato dalla Commissione Esaminatrice.

Art. 20. Il concorso per la elezione dei Medici Assistenti consisterà in tre esperimenti scritti, cioè:

- a) L'esame obiettivo di un organo leso, esponendo le induzioni che se ne possono trarre;
- b) L'illustrazione di un pezzo patologico;

c) Una prova di laboratorio a scopo diagnostico sugli sputi o sulle urine, indicandone i risultati.

Il tempo per ciascun esperimento sarà fissato dalla Commissione Esaminatrice.

Art. 21. Il concorso per la elezione dei Chirurghi Sostituti consisterà in tre esperimenti, cioè:

a) L'esame obiettivo di una parte lesa, esponendo le induzioni che se ne possono trarre;

Questo esperimento sarà fatto in iscritto.

b) Una preparazione di anatomia, per la quale sono concesse sei ore, e la dimostrazione verbale della medesima;

c) Una operazione sul cadavere da eseguirsi alla presenza degli Esaminatori.

Per le prove a) e c) il tempo sarà fissato dalla Commissione Esaminatrice.

Art. 22. Il concorso per la elezione degli Aggiunti consisterà in una tesi scritta in materia di patologia medica pei Medici e di patologia chirurgica pei Chirurghi, e nella risposta verbale a due domande.

Il tempo per ciascun esperimento sarà fissato dalla Commissione Esaminatrice.

Art. 23. Prima degli esperimenti la Commissione Esaminatrice dovrà scrivere la soluzione dei quesiti in un foglio che sarà suggellato prima di ciascun esperimento e disuggellato all'atto delle votazioni.

Art. 24. I concorrenti all'ufficio di Farmacista daranno un esame teorico verbale di chimica farmaceutica, tossicologia e posologia e dovranno riconoscere i semplici e i composti, che loro saranno presentati dalla Commissione Esaminatrice, facendone le reazioni opportune.

Art. 25. I concorrenti all'ufficio di Aggiunto di Farmacia daranno due esperimenti verbali; uno teorico di chi-

mica e l'altro pratico consistente in una prova di chimica farmaceutica.

Art. 26. Il tempo per ciascun esperimento dei due precedenti articoli sarà fissato dalla Commissione Esaminatrice.

TITOLO IV.

DEL METODO DEI CONCORSI.

Art. 27. Oltre quanto è detto all' *Art. 7*, gli avvisi coi quali si bandiscono i concorsi dovranno:

a) Prefiggere il termine per la presentazione nella Segreteria Generale della domanda, dei documenti per la ammissione al concorso e dei titoli.

b) Invitare i concorrenti ad eleggere nella domanda il domicilio in Roma.

c) Dichiarare che gli eletti conseguono l'ammissione alla classe e non al posto in un determinato ospedale, eccetto, bene inteso, i Primariati speciali, e che l'ammissione ha luogo con le condizioni e cogli obblighi stabiliti nel presente Regolamento, il quale sarà ostensibile a tutti nella Segreteria Generale della Commissione.

Art. 28. Le domande coi documenti si prenderanno ad esame, e coloro che saranno ammessi riceveranno l'invito al domicilio eletto.

Art. 29. La Commissione Esaminatrice, da eleggersi della Commissione Ospitaliera, sarà composta di cinque medici o chirurghi, tre dei quali estranei alla famiglia sanitaria degli Ospedali, e presieduta da un Deputato

Ospitaliero senza voto, il quale dovrà vegliare alla fedele esecuzione del presente Regolamento.

Nel concorso dei Primari due degli estranei saranno scelti dalle Facoltà mediche e per quello dei Farmacisti dalle scuole di Farmacia, fra gl'insegnanti le discipline sulle quali versa l'esame; il terzo degli estranei sarà scelto fra i più rinomati professionisti.

Art. 30. Nel caso che uno degli Esaminatori non potesse più adempiere all'incarico, il Presidente del concorso nominerà un altro Commissario.

Art. 31. La Commissione Esaminatrice formulerà, seduta stante, i temi per imbussolarli, ed estrarre a sorte quello che dovrà servire in ciascun esperimento. I temi saranno tre per ogni Esaminatore. La sortizione si farà in presenza dei concorrenti, e col mezzo di uno di essi. La carta sulla quale dovranno scrivere i concorrenti sarà contrassegnata.

Art. 32. Chi avesse fatto uso di libri o carte, avesse comunicato con estranei, od avuti in altra guisa suggerimenti, sarà escluso dal proseguire il concorso.

Art. 33. Niuno potrà uscire dal luogo di esame, che ad esame compiuto. Chi uscisse non potrà rientrare.

Art. 34. Gli scritti non porteranno il nome dell'autore. Questi lo noterà in un angolo interno e ripiegato del soprafoglio, in cui chiuderà con sigillo il suo lavoro, che getterà in apposita cassetta di cui avrà la chiave il Presidente del concorso. Il Presidente estrarrà dalla cassetta gli scritti, apporrà a ciascuno un numero progressivo, e poscia, secondo l'ordine dei numeri, li aprirà e li farà leggere, senza far conoscere l'autore. Fatte tutte le votazioni si dichiareranno i nomi degli autori.

Art. 35. In tutti gli esperimenti, i concorrenti saranno

chiamati secondo l'ordine che darà loro la sorte. Si avrà cura che frattanto altri non sentano le risposte dell'esaminato, nè comunichino con alcuno estraneo al concorso.

Art. 36. Gli esperimenti del concorso saranno sorvegliati per turno dai membri della Commissione Esaminatrice.

Art. 37. Al termine di ogni esperimento i Commissari procederanno alla votazione palese. Ciascuno dei Commissari disporrà di cinque voti.

Art. 38. Chi non supera l'esperimento clinico non è ammesso alle prove ulteriori.

Art. 39. Non è dichiarato idoneo chi nel totale non abbia avuto favorevole la maggioranza dei voti, cioè un voto sopra la metà.

Art. 40. Per la graduazione degli idonei, oltre la votazione ottenuta, verranno contemplate le pubblicazioni scientifico-pratiche relative alle discipline sulle quali cade il concorso.

Il giudizio si darà con una votazione speciale sulle norme delle altre prove.

Art. 41. Quando la votazione complessiva riuscirà eguale si potrà dirimere la parità con le votazioni ottenute in altri concorsi o prove di esame.

Art. 42. Quand'anche questo mezzo fosse insufficiente, deciderà la sorte.

Art. 43. Gli atti del concorso dovranno essere approvati, per la loro regolarità, dalla Commissione Ospitaliera.

Art. 44. Gli Esaminatori avranno un gettone di presenza di lire cinquanta per il concorso dei Primari, Assistenti, Sostituti e Farmacisti, e di lire venti per il concorso degli Aggiunti.

TITOLO V.**DELLE CONDIZIONI E DEGLI OBBLIGHI
CHE ACCOMPAGNANO E SEGUONO L'AMMISSIONE.**

Art. 45. La Commissione con l'approvazione degli atti dei concorsi ammette alle classi rispettive, non ai posti.

Art. 46. L'ammissione alla classe non dà diritto al posto in un determinato ospedale; non esclude le riforme che la Commissione volesse fare, nè dà diritto quesito secondo lo stato precedente alle riforme, e quindi ad impugnarne la osservanza.

Art. 47. Al verificarsi le vacanze, la Commissione chiama all'esercizio secondo l'ordine di ammissione.

Essa decreta i trasferimenti, sia per provvedere alla cura dei malati, sia per regolare l'avanzamento vacando posti, ai quali sia attribuito un onorario maggiore.

Art. 48. Coloro i quali sono portati negli elenchi degli ammessi, non possono assentarsi da Roma senza permesso.

Art. 49. Tutti i soprannumerari hanno l'obbligo di prestarsi ad ogni occorrenza. Nelle supplenze il compenso starà a carico dei titolari.

Art. 50. Quando uno chiamato non si presentasse immediatamente, si chiamerà quello che lo segue, il quale acquisterà su di esso la precedenza. In mancanza di altri soprannumerari si farà un secondo invito con prefissione di termine, scorso il quale inutilmente, il chiamato si ritirerà come dimissionario. Il biglietto di chiamata sarà trasmesso al domicilio eletto.

Art. 51. Nel caso che gli eletti contravvenissero al disposto degli articoli 48 e 49, o si rendessero responsabili di mancanze gravi, saranno deferiti alla Commissione Ospitaliera, la quale, udite le difese, potrà ammonirli, sospenderli o cancellarli dai ruoli, secondo l'entità delle mancanze.

Art. 52. È incompatibile pe' Farmacisti l'avere una Farmacia per loro conto nella città, sotto proprio od altrui nome.

Art. 53. È incompatibile per tutti l'avere altre occupazioni, le quali non si accordino col servizio dello Ospedale.

Art. 54. Quelli i quali si ponessero nei casi contemplati dai due articoli precedenti, se, dopo essere stati invitati a scegliere fra le due occupazioni incompatibili, non abbandoneranno quella fuori dell'Ospedale, nel termine che verrà loro prefisso, perderanno il diritto acquistato col concorso.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 55. Nel primo concorso al Primariato Medico e Chirurgico, che avrà luogo dopo il presente Regolamento, si accordano ai concorrenti due voti di preferenza per ogni anno di esercizio professionale sino al quinquennio dopo compiuto il corso di Assistente, di Sostituto o di Aiuto di Clinica.

Art. 56. Il posto di Vice-Direttore del Manicomio s'intende soppresso al cessare del titolare.

Art. 57. I Medici Assistanti interni o di sezione nel Manicomio prendono il titolo e il grado di Primari.

Gli Assistanti esterni prendono il titolo di Assistanti e sono scelti fra quelli degli altri Ospedali.

Letto e approvato nell'adunanza del 19 luglio 1890.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

SERAFINO GATTI

I Deputati

ALESSANDRO ANGELUCCI
GUIDO BACCELLI
ANGELO CELLI
FABRIZIO COLONNA
ANTONIO DI ROSA
FRANCESCO DURANTE

CAMILLO GIULIANI
MARIO PANIZZA
AUGUSTO SCARAMELLA MANETTI
AUGUSTO SILVESTRELLI
VINCENZO TOMMASINI

Il segretario Generale

ERMENEGILDO DE' CINQUE

N. 35088 Div. 1.^a

Visto ed approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa nell'adunanza dell' 8 Agosto 1890.

Roma, 20 Agosto 1890.

per il Prefetto
CAROSIO



